

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 ottobre al 3 novembre 2020)

INDICE

DAL MAS: sulle conseguenze derivanti dalla firma del <i>memorandum</i> "Via della Seta" tra Italia e Cina, in particolare per l'area portuale di Trieste (4-03531) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	Pag. 2503	MOLLAME ed altri: sull'esenzione dell'IVA per i prodotti alcolici per la detersione delle mani (4-03694) (risp. GUERRA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	2520
GALLONE: sulla cancellazione di sagre e fiere a causa dell'emergenza da COVID-19 (4-03864) (risp. BUFFAGNI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>)	2508	PAVANELLI: sui ripetuti attacchi informatici all'università e ai centri di ricerca, in Italia e all'estero (4-02750) (risp. MANFREDI, <i>ministro dell'università e della ricerca</i>)	2524
LAFORGIA: sul futuro di Italtel SpA (4-03879) (risp. TODDE, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	2512	PUCCIARELLI: sul posticipo dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica per i rivenditori di carburanti (4-00274) (risp. MORANI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	2527
MARTELLI: sull'ipotesi di uno sconto sull'assicurazione auto in relazione al periodo di emergenza COVID-19 (4-03339) (risp. MORANI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	2517		

DAL MAS. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 23 marzo 2019 il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha accolto a villa Madama il Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. Al termine dei colloqui si è svolta la cerimonia di firma degli accordi e delle intese tra i competenti Ministri italiani e cinesi e tra le imprese dei due Paesi;

tra gli accordi sottoscritti spicca il *memorandum* d'intesa sulla "nuova via della seta", iniziativa strategica commerciale della Repubblica popolare cinese per migliorare i suoi collegamenti con i Paesi dell'Asia e dell'Europa;

è forte il timore che dietro la nuova via della seta si celi una strategia di espansione della Cina, che avrebbe individuato nei Paesi ad alto debito pubblico *partner* deboli da assoggettare. Un rapporto "privilegiato" con la Cina preoccupa, anche alla luce dell'annosa questione relativa ai rapporti tra il gigante asiatico e Hong Kong, recentemente tornati ad essere tesi e focolai di manifestazioni popolari, represses;

forte è, quindi, il rischio che attraverso i capitali cinesi si assista ad una progressiva perdita di sovranità, in particolar modo per quanto riguarda i trasporti marittimi;

con capitali cinesi è in corso di realizzazione un *terminal container* nel porto di Vado ligure (Savona), ma le aziende di Stato cinesi punterebbero a prede ben più ambite: i porti di Genova, Trieste e Taranto. Proprio a Taranto, sarebbe forte l'interesse del gruppo Ferretti, ormai da anni controllato da una società cinese;

presso il porto di Trieste sono in corso importanti lavori di ammodernamento, mentre il 13 febbraio 2019 è stato inaugurato "FREEeste", il nuovo punto franco del porto con un'area di 240.000 metri quadrati, di cui 74.000 coperti;

nella risposta all'interrogazione 3-00788, svolta il 20 giugno 2019, il vice ministro Galli non ha fornito dettagli in merito ai programmi e progetti di sviluppo intercorrenti tra Autorità portuale triestina e *partner* cinesi,

essendo essi definibili "nei tempi e nei modi" che la stessa autorità riterrà più opportuni. Eppure, i presidenti delle autorità portuali sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il presidente della Regione interessata, e quindi dovrebbero rispondere al Governo, italiano, non cinese, delle proprie azioni;

sulla citata piattaforma logistica sarebbe ricaduto l'interesse di molte aziende straniere, tra cui la Cosco, compagnia di Stato cinese, che offre servizi di spedizione e logistica e che ha investito nel citato *terminal* di Vado ligure;

durante il citato vertice del 23 marzo 2019, è stato firmato il primo progetto di cooperazione italo-cinese inerente all'economia triestina, un accordo che riguarderebbe importanti investimenti sulle infrastrutture ferroviarie, sottoscritto dal presidente dell'Autorità portuale, Zeno D'Agostino, e dai rappresentanti della China communications construction company (CCCC);

in più occasioni la rappresentanza diplomatica statunitense in Italia ha manifestato forti perplessità circa la sottoscrizione da parte del Governo italiano del *memorandum* con la Repubblica popolare cinese, per ragioni sia economiche che geopolitiche. Nello specifico, la diplomazia USA in Italia si è detta preoccupata "per l'opacità e la sostenibilità degli accordi che coinvolgono la 'Belt and Road Initiative'", esortando l'Italia "ad analizzare con attenzione gli accordi di commercio, investimento ed assistenza per assicurare che siano economicamente sostenibili, operino sotto i principi di libero mercato di apertura e giusto accesso ai mercati e rispettino la sovranità e lo stato di diritto";

le forze politiche di opposizione, Forza Italia *in primis*, hanno evidenziato che, configurandosi come un trattato internazionale, il *memorandum* necessita della ratifica da parte del Parlamento, *ex* articolo 80 della Costituzione. Il Governo si è affrettato a definirlo una semplice intesa, per cui non è necessaria alcuna ratifica, con ciò evitando i passaggi parlamentari;

l'esplosione dell'emergenza COVID-19 ha rallentato anche i lavori di definizione degli accordi connessi alla "nuova via della seta", ma ciò non ha impedito alle aziende cinesi di portare avanti il proprio lavoro diplomatico: è infatti notizia dello scorso aprile che la CCCC ha donato 10.000 mascherine al porto di Trieste;

i rapporti con la Cina sono poi proseguiti nel mese di maggio, anche tramite il riavvio dei contatti per lo sviluppo della filiera del vino, e nell'occasione, Mario Sommariva, segretario generale dell'Autorità portuale di Trieste, ha dichiarato: "quel che si è seminato, pur in situazione molto complessa, va avanti e i rapporti non sono cessati",

si chiede di sapere:

se le circostanze riportate corrispondano al vero;

se il Governo non condivida la preoccupazione di fare della Cina un monopolista dei porti italiani e dell'intero Mediterraneo;

quali siano nel dettaglio i contenuti esatti dell'accordo di cooperazione firmato il 23 marzo 2019 tra Autorità portuale di Trieste e China communications construction company, a latere del protocollo fra Italia e Cina, sancendo di fatto l'ingresso del porto di Trieste nella cornice dell'iniziativa "Belt and road initiative";

quali ricadute in termini logistici e infrastrutturali avrà tale accordo per l'area di Trieste, con particolare riferimento alle infrastrutture ferroviarie collocate nella regione portuale del mare Adriatico orientale rientranti nel progetto "Trihub", il piano integrato di rinforzo del sistema infrastrutturale ferroviario nell'area fra Cervignano del Friuli, Villa Opicina e Trieste, sviluppato in collaborazione con il gestore della rete ferroviaria italiana RFI;

se siano state valutate, anche in conseguenza della crisi economica mondiale provocata dalla pandemia da COVID-19, le possibili ricadute occupazionali derivanti dall'accordo tra Autorità portuale di Trieste e CCCC, e in caso affermativo quali siano le stime nel breve e medio periodo.

(4-03531)

(26 maggio 2020)

RISPOSTA. - Il Governo italiano ritiene che la connettività tra Europa e Asia debba realizzarsi in modo aperto e inclusivo, rispettando i migliori *standard* internazionali, le priorità di sviluppo dei singoli Paesi e i principi cardine di trasparenza, inclusività, sostenibilità fiscale ed ambientale, in linea con i criteri articolati nella strategia UE sulla connettività. Sulla base di questi principi il 23 marzo 2019 è stato sottoscritto il *memorandum* di intesa sulla collaborazione nell'ambito della "Via della seta economica" e dell'"Iniziativa per una Via della seta marittima del 21° secolo". L'intesa non costituisce un accordo internazionale e non produce quindi effetti di carattere giuridicamente vincolante, bensì crea una cornice per l'eventuale collaborazione tra Italia e Cina per lo sviluppo della connettività tra Europa e Asia da realizzare sulla base dei principi e degli *standard* europei e internazionali ricordati ed espressamente richiamati nello stesso *memorandum*. Il *memorandum* tende dunque a favorire la creazione di un quadro di riferimento per promuovere la dimensione marittima e terrestre della connettività euro-asiatica anche verso il Mediterraneo, valorizzandone le potenzialità di inter-

connessione commerciale a beneficio del sistema infrastrutturale e logistico italiano coerentemente all'obiettivo di sviluppo e rafforzamento delle reti di trasporto transeuropee. La valorizzazione del Mediterraneo nell'ambito dei traffici di merci tra Europa e Asia è rivolta a produrre benefici per la crescita e l'occupazione del nostro Paese, a fronte della concorrenza delle vie commerciali dell'Europa centrale e settentrionale, la cui collaborazione con la Cina è consolidata. Si ricorda che il terminale principale della via della seta in Europa è ancora oggi il centro ferroviario tedesco di Duisburg, centro di arrivo e partenza di gran parte dei flussi di interscambio commerciale con la Cina.

Il *memorandum* articola inoltre criteri e interessi alla base della collaborazione, quali il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per gli imprenditori italiani, la tutela della proprietà intellettuale, la trasparenza delle opere da realizzare con criteri europei, la parità di trattamento tra imprese nonché l'individuazione di eventuali sinergie in ambito "Belt and road initiative" (BRI) secondo principi e *standard* consolidati derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il documento rappresenta dunque uno strumento su cui fare leva per consentire un più strutturato, equo e trasparente accesso delle imprese italiane al mercato cinese, anche con l'obiettivo di pervenire a un riequilibrio dei rapporti commerciali bilaterali che, pur dinamici, restano in forte disavanzo.

La firma del *memorandum* non produce peraltro alcuna esposizione debitoria per lo Stato. In Italia l'eventuale ingresso di compagnie cinesi soggiace alle normali regole delle gare d'appalto nazionali ed europee. Sotto il profilo della tutela delle infrastrutture strategiche, la normativa sulla "*golden power*" introdotta dal Governo è tra le più avanzate in Europa ed è volta a prevenire investimenti predatori proprio a tutela della sicurezza nazionale. Ove compatibili con essa e con i principi esposti, gli investimenti diretti esteri, di qualunque provenienza, favoriscono la crescita, la ripresa dell'economia e lo sviluppo del sistema Paese, in Italia come nel resto dei Paesi europei.

L'accordo di collaborazione tra l'Autorità di sistema portuale di Trieste e la società cinese "China communications construction company" (CCCC) prevede lo stabilimento di relazioni di collaborazione non vincolanti, volte ad esplorare possibili opportunità di *partnership* relative allo sviluppo sia di progetti inclusi nella "EU-China connectivity platform" in Italia e Europa, sia di progetti legati allo sviluppo di piattaforme logistiche per l'*e-commerce* in Italia e in Cina, facendo espresso richiamo all'esigenza di pieno rispetto della normativa europea in ogni fase dell'eventuale collaborazione e nell'obiettivo di dare maggiore impulso in questa direzione all'*export* italiano.

Dopo una visita di rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale di Trieste avvenuta a seguito di un invito ufficiale da parte di CCCC e tenutasi in varie importanti città cinesi nel giugno 2019, il 5 novembre 2019

l'Autorità ha sottoscritto uno specifico *memorandum* di intesa. L'accordo è strutturato in 3 principali sezioni e definisce l'intenzione di valutare opportunità di sinergia e cooperazione in 3 diversi ambiti riguardanti l'Italia, altri Paesi europei, la Cina. Per ciò che concerne il territorio italiano, l'accordo verte sulle possibilità di cooperazione riguardo ad alcune infrastrutture ferroviarie (stazioni e scali) al servizio del rinforzo ferroviario del porto inserite nel progetto "Trihub". Assieme alla società Rete ferroviaria italiana (RFI), l'Autorità di sistema portuale aveva delineato lo scorso anno alcune ipotesi di utilizzo delle aree delle piattaforme ferroviarie, valutando di particolare interesse la creazione, a lato della stazione di smistamento di "Aquilinia", di un piccolo *terminal* intermodale. Si erano quindi avviate, anche all'interno di RFI, valutazioni in merito alla possibile struttura della *governance* del *terminal*, ponderando anche la possibile inclusione di attori internazionali. Al momento, nessun orientamento in merito è stato ancora deciso. RFI condivide costantemente con le autorità preposte le proprie strategie e da anni attua azioni di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del nodo cruciale di Trieste. Da qui il concetto di "Trihub", che fa riferimento in particolare alle stazioni di Villa Opicina e Cervignano unitamente all'area triestina, e che si inserisce in un quadro di sinergico e fondamentale potenziamento della rete e degli impianti ferroviari retroportuali.

Come noto, l'inizio dell'epidemia di COVID-19 in Cina nel gennaio 2020, e poi in Italia da fine febbraio, ha di fatto provocato una situazione di stallo del percorso collaborativo appena intrapreso da Autorità di sistema portuale di Trieste e CCCC, impedendo, fra l'altro, la realizzazione dell'iniziativa afferente al *workshop* in materia di esportazione del vino. Recentemente, le parti hanno ripreso i contatti e ipotizzato di ripartire con il progetto di cooperazione focalizzandosi, per ora esclusivamente, sul progetto per lo sviluppo di una piattaforma distributiva e di un canale logistico ottimizzato per il rilancio dell'*export* del vino italiano. In questa direzione, CCCC ha proposto di avviare un "*test pilota*" (cui hanno aderito 5 produttori vinicoli del Nordest) del canale logistico attraverso l'esportazione e la distribuzione di un limitato quantitativo di vino italiano mediante una piattaforma logistico-commerciale collocata nel porto di Guangzhou. Al momento attuale, l'Autorità sta monitorando il *test pilota*, ancora in corso, e intende ripristinare, a livello informale, il coordinamento con tutti gli attori, pubblici e privati, interessati all'evoluzione del progetto vino.

Incidentalmente, avendo l'interrogante sollevato il tema di Hong Kong e connessi dubbi sull'autonomia di giudizio del Governo in materia, si coglie l'occasione per richiamare le molteplici chiare prese di posizione assunte dall'Italia in sede UE, G7 e Consiglio diritti umani dell'ONU, nonché sul piano bilaterale, da ultimo nel colloquio tra il ministro Di Maio con il suo omologo Wang Yi il 25 agosto 2020. Esse sono chiara dimostrazione che le pragmatiche relazioni commerciali con Pechino non indeboliscono in alcun modo la capacità e la volontà del Governo italiano di esprimersi in modo chiaro sui preoccupanti sviluppi nella regione amministrativa speciale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DI STEFANO

(30 ottobre 2020)

GALLONE. - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno.* - Premesso che:

in questi mesi l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha messo a durissima prova la tenuta economica di numerose imprese e attività, tra le quali quella dei venditori ambulanti;

il problema oggi risiede nel fatto che nel corso di questi mesi sono state cancellate e mai più ripristinate sagre patronali, notti bianche, *street food*, fiere a tema: si tratta di eventi che appartengono al territorio e lo caratterizzano, perché si rinnovano periodicamente e sanciscono un legame tra tradizione, folclore locale e spirito di appartenenza;

tale situazione mette a durissima prova gli addetti del settore, che conta 176.000 imprese in Italia con circa 400.000 tra titolari, dipendenti e collaboratori su un totale di 183.000;

l'associazione di categoria FIVA (Federazione italiana venditori ambulanti) a Bergamo, ad esempio, conta all'incirca 800 associati, dei quali il 95 per cento lavora esclusivamente con fiere e sagre. Si tratta di famiglie che operano nel settore da due o più generazioni, allestendo i classici banchetti molto frequentati durante le feste, ad esempio bancarelle che vendono dolci, giocattoli, bigiotteria, accessori e *street food*. Per tutti loro, secondo l'associazione, le perdite del 2020 saranno del 100 per cento;

in Sicilia, invece, sono circa 20.000 gli ambulanti che da mesi sono fermi, con diversi Comuni che hanno vietato i mercati già dallo scorso 23 febbraio, dunque prima del *lockdown* dell'8 marzo;

il settore del commercio su area pubblica è già in crisi da almeno 10 anni e se da un lato alcuni hanno già ricevuto il *bonus* da 600 euro previsto dal decreto "cura Italia", dall'altro molte attività sono state costrette a chiudere;

già prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19 moltissime piccole imprese del commercio ambulante si trovavano nella condizione di operare necessariamente scelte alternative riguardo alle numerose scadenze fiscali e di carattere lavorativo ed economico (mutui, stipendi ai dipendenti);

tali difficoltà si sono amplificate a seguito del *lockdown* e saranno purtroppo destinate a peggiorare in caso di nuove misure restrittive causate dal COVID-19,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo stiano mettendo in atto per il sostegno al settore;

se non intendano adoperarsi per fornire linee chiare e protocolli sanitari utili per la realizzazione di eventi, con particolare attenzione alle sagre patronali, notti bianche, *street food*, fiere a tema, affinché possano attivarsi quanto prima per la riapertura e la programmazione anche in caso di prolungamento dello stato d'emergenza.

(4-03864)

(21 luglio 2020)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si fa riferimento alle difficoltà del settore del commercio ambulante in questi mesi di crisi pandemica da Sars-Cov-2 in cui sono state cancellate sagre patronali, notti bianche, *street food* e fiere. Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 aveva disposto: "restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi". Con successivo decreto 7 agosto 2020, eventi e attività fieristiche sono potute ripartire: "A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni

ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi" (art. 1, comma 6, lettera *n*)).

Invero, il recente incremento esponenziale della curva dei contagi ha portato il Governo ad emanare nuove misure restrittive. Se ancora il decreto 13 ottobre 2020 consentiva le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative tali da garantire distanziamento e sicurezza (art. 1, comma 6, lettera *n*)), con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, sagre e fiere locali vengono nuovamente vietate.

Per quanto di competenza, il Ministero dello sviluppo economico è pronto a fornire tutto il supporto necessario nella predisposizione dei protocolli per garantire l'apertura in sicurezza di sagre e manifestazioni fieristiche quando saranno nuovamente autorizzate. In questa direzione si muovono anche le linee guida aggiornate dalla Conferenza delle Regioni contenenti le regole da rispettare per il contenimento dei rischi legati alla diffusione del contagio da COVID-19 nelle varie attività, ivi comprese le attività relative a fiere e congressi.

In termini di sostegno al settore fieristico, inoltre, si ricordano le numerose misure messe in campo dall'attuale Governo. *In primis*, è stato previsto il "credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali", introdotto dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevedeva inizialmente uno stanziamento di 5 milioni di euro. Successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha incrementato lo stanziamento del 2020 da 5 a 10 milioni di euro, estendendo la misura all'anno 2021 con ulteriori 5 milioni di euro.

Per offrire un ulteriore ausilio al settore fieristico, è stato rifinanziato il fondo rotativo SIMEST di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394: in un primo momento è stato rifinanziato per 50 milioni di euro, con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,

nonché di innovazione tecnologica" (decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; successivamente è stato rifinanziato per 350 milioni, con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il decreto-legge n. 9 del 2020 è stato poi abrogato con legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (decreto cura Italia), la quale legge n. 27 del 2020 specifica però che restano "validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9".

L'articolo 72 del decreto cura Italia ha inoltre istituito il fondo per la promozione integrata, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tra l'altro, esso è finalizzato anche alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del fondo rotativo SIMEST.

Si segnala inoltre che, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (decreto liquidità), è stato garantito un rimborso per mancata partecipazione a fiere in forma di credito d'imposta, con particolare riferimento a quelle all'estero (articolo 12-*bis*).

Per altri versi, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (decreto rilancio), ha previsto misure specifiche (art. 68, comma 1, lett. a)), con provvidenze a favore dei datori fieristici, nei confronti del personale ivi impiegato ed occupato, nonché l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un "fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato anche al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. In particolare, in fase di conversione in legge del decreto rilancio, è stato introdotto, all'articolo 181, il comma 1-*bis*, il quale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica, esonera dal 1° marzo al 30 aprile 2020 "i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (...) dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche [TOSAP], di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche [COSAP], di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Dunque, il settore delle attività di commercio ambulante su area pubblica è stato destinatario di una spe-

cifica misura di esonero dal versamento della TOSAP e del COSAP, in considerazione della circostanza che, nel periodo considerato dalla norma, vi era l'impossibilità oggettiva di svolgere tali attività nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle rigorose misure di contenimento della pandemia.

Per far fronte al quadro emergenziale che ha costretto il sistema fieristico a riprogrammare quasi tutti gli eventi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha previsto, in seno al «patto per l'Export» recentemente firmato dal Ministro, ulteriori strumenti promozionali finalizzati a sostenere la ripartenza del settore fieristico e del relativo indotto, quali: la creazione di una piattaforma per fiere e "B2B" virtuali; un programma straordinario di *incoming* alle fiere italiane; una campagna di comunicazione dedicata ai calendari fieristici italiani su tutti i principali mercati esteri, privilegiando canali di comunicazione *online* e supporti audiovisivi 3D; eventi promozionali di filiera in collaborazione con i principali organizzatori italiani di fiere specializzate; finanziamenti agevolati per la partecipazione ad eventi fieristici in Italia.

Infine, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha previsto un pacchetto di misure per gli eventi all'estero, con l'obiettivo di rafforzare il processo di l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Esso prevede: servizi gratuiti di assistenza e consulenza per imprese sino a 100 dipendenti; rimborso forfettario delle spese già sostenute per la partecipazione a fiere, seminari, *workshop* realizzati dall'ICE a partire da febbraio 2020; partecipazione a titolo gratuito e fornitura di un modulo espositivo per tutte le manifestazioni organizzate dall'ICE che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021.

In conclusione, si ribadisce la grande attenzione che il Governo ha posto e continua a porre al settore fieristico, ivi compreso il supporto necessario nella predisposizione dei protocolli per garantire l'apertura in sicurezza delle manifestazioni.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

BUFFAGNI

(29 ottobre 2020)

LAFORGIA. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

Italtel SpA è un'azienda italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni, fondata il 21 luglio 1921 a Milano come società italiana Siemens per impianti elettrici e nel 2017 il controllo di Italtel è rilevato da Exprivia SpA, società quotata alla borsa di Milano (XPR.MI);

l'azienda progetta e installa soluzioni per reti basate sul protocollo IP e consulenza sulle reti e soluzioni di ICT, *cloud computing* e sicurezza integrata;

dal punto di vista azionario la società è passata da un controllo pubblico (gruppo IRI-Stet) a uno privato (gruppo Telecom) con successiva acquisizione, all'inizio degli anni 2000, da parte di fondi di *private equity* americani, i quali, comprando Italtel col meccanismo del *leveraged buy out*, hanno riversato sul bilancio societario circa 500 milioni di euro di debito contratto con le banche per l'acquisto;

da qui è derivato il progressivo declino, accentuato dalla contrazione, nell'ultimo decennio, degli investimenti del principale cliente (Tim);

la società ha rischiato per due volte il fallimento, dovendo ricorrere nel 2012 e nel 2017 all'art. 182-*bis* (accordo di ristrutturazione del debito) della legge fallimentare, di cui alla legge n. 267 del 1942, e successive modifiche, con i principali creditori (accordo che ha ricevuto l'approvazione del Tribunale di Milano) e conseguentemente le banche hanno trasformato parte del debito (svariate decine di milioni di euro) in strumenti finanziari partecipativi (SFP);

l'ultimo decennio si è caratterizzato per un uso costante di ammortizzatori sociali (cassa integrazione) e per accordi fra Italtel e sindacati volti a ridurre il personale (passato da circa 2.300 addetti nel 2010 agli attuali 1.059) senza iniziative traumatiche;

il 27 luglio 2017 Exprivia SpA, società quotata alla borsa di Milano (XPR.MI), ha rilevato dopo due anni di trattative l'81 per cento del capitale ordinario della società ed il restante 19 per cento del capitale a Cisco System;

l'operazione è stata completata alla fine del 2017 inizialmente si prevedeva dal 2018 *budget* coordinati e dal 2020 prevedevano di continuare con una progressiva integrazione delle strutture diversificando i marchi (TLC per Italtel, IT per Exprivia) per dare vita a uno dei più importanti *player* tecnologici italiani;

Italtel ha la sua sede principale a Castelletto di Settimo milanese (Milano) e le altre sedi italiane si trovano a Roma, Carini (Palermo) e Marghera (Venezia) ed è presente anche in Europa e America latina;

a distanza di poco meno di due anni, a fronte dei risultati negativi nell'ambito TLC, il processo di integrazione ha subito un'interruzione, il piano industriale presentato ai mercati nel 2018 è stato messo in discussione dal *management* (è ora in via di ridefinizione con azionisti e creditori) e si susseguono, con sempre maggiore insistenza, voci a dir poco preoccupanti dove, ancora una volta, a pagare sarebbero i lavoratori i quali, fra l'altro, hanno subito a inizio 2019 un taglio della busta paga, per scelta unilaterale di Italtel, impugnato dalle organizzazioni sindacali in sede giudiziale;

il bilancio del 2019 ha segnato una forte contrazione del fatturato e una svalutazione consistente del patrimonio aziendale, infatti Italtel si è vista costretta a indire due assemblee dei soci per tentare una ricapitalizzazione: tentativi falliti;

i soci, Exprivia *in primis*, non hanno trovato un accordo con le banche creditrici di Italtel per salvarla (Unicredit, principale creditore di Italtel, ha ceduto nel frattempo i propri crediti al fondo Pillarstone, nel mese di giugno 2020);

Italtel ha dovuto depositare presso il Tribunale di Milano una pre-notativa di concordato preventivo (i cui termini scadono l'11 settembre 2020) al termine della quale o si giunge ad un accordo di ristrutturazione del debito o si entra nel concordato vero e proprio con un quasi inevitabile fallimento della società e la sua svendita ad aziende concorrenti (ipotesi "spez-zatino");

considerato che:

il Ministero dello sviluppo economico ha da sempre seguito le vicende Italtel, da un lato facendosi garante degli accordi che la società ha firmato con le organizzazioni sindacali, dall'altro assicurando a Italtel un supporto economico (progetti finanziati, ultimo il Teleion) su tematiche innovative quali IoT, *software defined network* (SDN), *contextual communication*, *big data*, sancendo che di fronte ai finanziamenti ricevuti Italtel è fra l'altro tenuta a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro;

i lavoratori ed i sindacati chiedono un intervento dello Stato (nella modalità consentite dai vincoli europei), a esempio tramite Cassa depositi e prestiti, inserito in un contesto più ampio di sostegno all'intero comparto TLC, in modo da rilanciare l'azienda garantendo al contempo la salvaguardia dei posti di lavoro e mantenendo in Italia un importante *know how* sulle tecnologie che mai come ora devono essere un fiore all'occhiello per un Paese fra i più industrializzati al mondo (quale l'Italia è);

a parere dell'interrogante Italtel è una delle ultime aziende italiane con una grande capacità nel settore TLC e sarebbe stato utile trasformarla in un polo nazionale a intervento pubblico, ma così non è stato e si ritiene che

un'azienda *leader*, con tutto il *know how* che rappresenta, non possa restare in una condizione di indebitamento che rischia di portare ad un concordato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare delle ipotesi alternative al concordato immaginando una soluzione al problema di indebitamento che l'azienda presenta.

(4-03879)

(22 luglio 2020)

RISPOSTA. - Il settore delle telecomunicazioni è considerato uno dei settori strategici e di primaria importanza per lo sviluppo economico del nostro Paese. Tra le imprese vi rientra senz'altro il gruppo Italtel, società nata come prima sede della Siemens in Italia ed attiva nella progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e soluzioni *software* per le telecomunicazioni.

Come noto, la crisi del gruppo inizia da lontano (2008) e ha portato la società verso un graduale processo di risanamento aziendale incentrato sulla ristrutturazione dei debiti, sull'ottimizzazione del personale e sul sostegno del *partner* commerciale Telecom (che ha assicurato un impegno di acquisto per il periodo dal 2013 al 2016). Il processo di risanamento ha spinto la società verso una diversificazione del suo portafoglio clienti e un'apertura verso l'estero, tramite la stipula di alleanze con grandi *player* internazionali. Tuttavia, la società è andata incontro a un'ulteriore crisi che ha portato a modifiche dell'azionariato nel dicembre 2017, con l'entrata di Exprivia SpA nella compagine azionaria (all'81 per cento) e di Cisco (al 19 per cento). La situazione di crisi ha portato infine Italtel a richiedere, in data 6 aprile 2020, al tribunale di Milano il concordato preventivo *ex* articolo 161 della legge fallimentare.

Il 6 aprile 2020 Italtel ha poi attivato innanzi al tribunale di Milano la procedura di concordato preventivo *ex* articolo 161 della legge fallimentare, che ha fissato in 120 giorni, a decorrere dall'11 maggio 2020, il termine per la presentazione della domanda definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il 23 giugno scorso il Ministero dello sviluppo economico ha convocato in *videocall* tutte le parti coinvolte nella vicenda Italtel (tra le quali si evidenzia la presenza dei rappresentanti delle Regioni Lombardia, Lazio e Sicilia, della Sace, di Exprivia, di Italtel e delle segreterie nazionali e territoriali delle sigle sindacali nonché delle rappresentanze sindacali unitarie). Nel tavolo, in particolare, è emerso che: a) il gruppo finanziario internazionale Pillarstone ha acquistato una parte del credito della società; b) sono sta-

te presentate offerte di accordi per la ristrutturazione dei debiti e si stava procedendo alla verifica nei confronti di eventuali investitori interessati all'acquisizione; c) sono stati attivati tavoli di confronto anche nelle Regioni Lombardia e Lazio riguardanti la società. A tale riunione, sono seguite continue ed ulteriori interlocuzioni tra il Ministero e la società Italtel. In tale contesto, Italtel ha comunicato che la cassa integrazione guadagni COVID-19 è stata prevista fino a fine settembre per i lavoratori interessati.

Nel corso dell'ultimo incontro tenutosi il 4 settembre è emerso che Italtel, a partire da fine luglio, ha ricevuto 8 manifestazioni di interesse all'acquisizione della totalità degli *asset* aziendali o parte di essi. Ciò ha spinto la società a richiedere al tribunale di Milano la proroga del termine di cui all'art. 161, comma 6, della legge fallimentare, che il tribunale ha concesso stabilendo la data del 7 novembre per la presentazione della domanda di concordato "piena" o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda ha riferito di aver esaminato le manifestazioni di interesse, accettando infine, il 7 settembre, l'offerta presentata da PSC Partecipazioni. Ha riferito di aver selezionato PSC Partecipazioni in quanto gruppo noto con grandi capacità industriali, affidabilità industriale e patrimoniale e in possesso delle caratteristiche più in linea con il piano industriale che Italtel dovrà presentare. Tale piano sarà infatti volto, come riferito dalla società, al mantenimento dell'unitarietà dei compendi aziendali e dell'attuale organico. Si è dunque in attesa che Italtel presenti il piano industriale alla luce dell'offerta prescelta entro il termine del 7 novembre.

Si ricorda, tra l'altro, che nell'ambito della realizzazione della strategia nazionale per la banda larga, Italtel è stata selezionata da Open Fiber come progettista incaricato per tutte le attività di progettazione definitiva ed esecutiva del progetto. Il ruolo di progettista incaricato comprende tutte le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva e la verifica delle opere realizzate.

In conclusione, la forte volontà del Governo di inserire nei progetti che avranno il percorso europeo di Next Generation EU quelli relativi alla digitalizzazione del Paese è la massima garanzia, per chi come Italtel opera nella progettazione di telecomunicazioni. Il Ministero, pertanto, manterrà alta l'attenzione sull'evoluzione della vicenda e continuando a confrontarsi con l'azienda in un dialogo costruttivo il 30 ottobre 2020 ha convocato il relativo tavolo.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

TODDE

(29 ottobre 2020)

MARTELLI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'Italia sta vivendo un momento di stallo anche nella mobilità, a causa delle prescrizioni e delle limitazioni inserite nei provvedimenti normativi emessi per far fronte all'emergenza sanitaria;

le attuali limitazioni forniscono l'occasione per valutare le dinamiche del mondo assicurativo alla luce del calo delle immatricolazioni di veicoli;

mediante il contratto assicurativo per responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli, il contraente, per affrontare il rischio di un futuro pregiudizio economico, si impegna a versare all'assicurazione un premio assicurativo, composto da varie voci, sia oggettive che soggettive, a cui vanno aggiunte imposte, spese generali e commissioni;

il premio è, per maggior parte della cifra, derivante dal calcolo, puramente statistico, delle probabilità che quel dato contraente cagioni un sinistro; conseguentemente tanto maggiore sarà la cifra da corrispondere quanto alto sarà il rischio che la società assicurativa si assume stipulando quello specifico contratto;

è altresì noto che il decreto "Cura Italia" (di cui al decreto-legge n. 18 del 2020) non ha previsto alcuna sospensione dei pagamenti, ma un allungamento da 15 a 30 giorni del periodo durante il quale l'assicurazione RC Auto continua a coprire il guidatore (anche in seguito la sua naturale scadenza) prima che subentri la nuova polizza;

considerato che:

da articoli di stampa si apprende che il Codacons, per evitare l'ingiusto arricchimento delle compagnie di assicurazione in questo periodo nel quale gli automobilisti continuano a pagare l'RC auto, nonostante il blocco della circolazione stradale, starebbe pensando di richiedere l'introduzione di un "rimborso per Coronavirus", un rimborso dell'assicurazione, anche attraverso sconti sul rinnovo della polizza, vista l'impossibilità di utilizzare la propria vettura durante il periodo di chiusura attuale;

l'idea del rimborso è stata già attuata negli USA, dove è stato stabilito uno sconto sull'assicurazione auto. Sulle polizze auto di aprile e maggio in America si avrà uno sconto fino al 15 per cento, in base al tipo di assicurazione (attuata già dalla Allstate Corporation);

dal 2009 al 2016, sul mercato italiano si è assistito a un aumento esponenziale dei guadagni delle compagnie assicurative, sia pure in un contesto di redditività più basso rispetto ad altri Paesi europei; secondo l'ANIA nel solo 2016 i guadagni netti del settore danni sono ammontati a 2,1 miliardi di euro su un totale premi incassati di quasi 30 miliardi, a cui sono corrisposti 18,7 miliardi di sinistri liquidati o potenzialmente liquidabili *in primis*;

l'art. 4 del Codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005) attribuisce al Ministro delle attività produttive, attualmente dello sviluppo economico, l'adozione dei provvedimenti previsti dal medesimo Codice nell'ambito delle linee di politica assicurative determinate dal Governo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza delle iniziative specifiche, studiate in piena autonomia, che le compagnie assicurative metteranno in campo per restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei sinistri in questo periodo;

se intenda, sulla scorta dell'esempio americano, promuovere iniziative atte ad avviare e sostanziare estensioni di garanzie specifiche e operazioni di rimborso sul premio dovuto, anche attraverso scontistiche o rilascio di appositi *voucher* da utilizzare al rinnovo della polizza;

se intenda porre in essere ogni iniziativa atta a chiarire e definire i termini e le modalità di proroga della garanzia principale obbligatoria per legge, con particolare riferimento al mancato richiamo delle garanzie accessorie previste al comma 1-*bis* dell'art. 170-*bis* del Codice delle assicurazioni private.

(4-03339)

(5 maggio 2020)

RISPOSTA. - Correttamente si sottolinea come la riduzione forzata della circolazione dei veicoli, per effetto del *lockdown*, abbia comportato una significativa riduzione del numero dei sinistri ed un relativo fisiologico risparmio sulle polizze. Il fenomeno è stato evidenziato nella relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni oltre che nelle considerazioni del suo presidente, pubblicate il 18 giugno 2020.

Sullo specifico aspetto della riduzione del numero dei sinistri sono state acquisite le analisi effettuate dall'IVASS. Le prime stime, effettuate

sulle risultanze della banca dati sinistri gestita dall'IVASS e riferite al periodo 1° febbraio-15 maggio 2020, indicavano una diminuzione di circa il 50 per cento, per un risparmio medio variabile tra 36 e 41 euro per ciascuna polizza. Le stime successive, più aggiornate, riferite al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 2 giugno, hanno confermato la diminuzione degli incidenti stradali, con un decremento di circa il 60 per cento rispetto al 2019. La flessione è stata ovviamente più accentuata (80 per cento circa) nel periodo di massima restrizione della circolazione, ossia nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 2 maggio 2020.

Ancora, si ricorda che nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (decreto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto il diritto dell'assicurato di sospendere i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sino al 31 luglio 2020, con proroga della copertura per un numero di giorni pari a quelli di sospensione, a condizione che il veicolo assicurato non circoli né stazioni su strada pubblica su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria. La sospensione del contratto, conseguita in applicazione della norma, è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili.

Fermo quanto sopra, vista la protratta stasi della circolazione dei veicoli, che ha prodotto un disallineamento tra il premio anticipatamente corrisposto ed il rischio effettivamente corso, alcune imprese assicurative hanno previsto diverse misure a tutela dei consumatori, tese in qualche modo a rimodulare il premio o riconoscere benefici economici agli assicurati in misura corrispondente alla riduzione del rischio. A tal proposito, l'IVASS riferisce di iniziative di ristoro degli assicurati assunte da alcune imprese assicuratrici, con particolare riferimento alla polizza RC auto, prevalentemente nella forma di riconoscimento di *voucher* e sconti da applicare in sede di rinnovo della polizza. Di seguito si riportano le principali soluzioni di ristoro poste in essere: a) la restituzione di un mese di polizza RC auto, per il premio pagato e "non goduto", attraverso un *voucher* sconto da utilizzare al rinnovo della polizza; b) il riconoscimento di un *voucher* sconto pari ad un mese della polizza auto in corso utilizzabile per rinnovare la polizza auto in scadenza oppure per sottoscrivere un nuovo prodotto dedicato alla persona, alla casa o all'impresa; c) la proroga di 2 mesi per una polizza non auto o un mese di garanzia RC auto sulla polizza auto rinnovata; d) l'incremento della scontistica applicata alle polizze auto; e) la possibilità di sospendere la copertura, anche per periodi molto brevi e per un massimo di 30 giorni nell'anno, estendendone quindi la durata.

Al fine di misurare l'effettiva portata del ristoro a beneficio degli assicurati, l'IVASS sta avviando un'indagine su tutto il mercato assicurativo

nazionale, volta ad acquisire un quadro aggiornato e organico delle iniziative adottate o in corso di adozione da parte delle imprese. Le criticità sollevate sono dunque all'attenzione del Ministero e delle altre amministrazioni competenti. Sulla tematica è stato aperto un confronto con gli *stakeholder* (compagnie assicurative, associazioni di intermediari e associazioni dei consumatori) con l'obiettivo di perseguire il miglior bilanciamento possibile tra le aspettative dei consumatori e i vincoli operativi e di sicurezza degli operatori assicurativi.

In tale prospettiva, il Ministero ha riavviato l'*iter* tecnico per la revisione dei criteri di risarcimento delle lesioni fisiche di maggiore entità mediante la definizione di una tabella unica nazionale in grado di coniugare un adeguato risarcimento del danno non patrimoniale con una maggiore prevedibilità dei costi gravanti sul sistema assicurativo e, in ultima analisi, sui consumatori.

Il principio di centralità della tutela del consumatore assicurativo ha guidato i lavori di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (direttiva IDD), che disciplina i processi di governo e controllo dei prodotti richiesti e sancisce una serie di criteri volti a garantire la correttezza dei comportamenti in fase di distribuzione dei prodotti assicurativi. Si rappresenta altresì che, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale "Regolamento recante la definizione del 'contratto base' di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", il quale individua il contenuto del cosiddetto contratto base RC auto per l'offerta delle polizze mediante il sistema informatico "TuoPreventivatoRe".

In conclusione, con particolare riferimento al settore della RC auto, si richiama ancora una volta il costante confronto tra questo Ministero e l'IVASS, volto ad individuare soluzioni, anche normative, in grado di accrescere l'efficienza del mercato e promuovere una riduzione dei prezzi, migliorare la qualità dell'offerta e garantire la tutela del consumatore.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

MORANI

(29 ottobre 2020)

MOLLAME, FENU, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, DE LUCIA, AGOSTINELLI, PAVANELLI, LANNUTTI, L'ABBATE, NA-

TURALE, LA MURA, ANASTASI, MARINELLO, LOREFICE, GRANATO. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (denominato decreto rilancio), prevede l'esenzione dell'applicazione dell'imposta di valore aggiunto (IVA) sino al 31 dicembre 2020 per le cessioni, fra altri beni utili al contrasto dell'epidemia di COVID-19, di "soluzione idroalcolica in litri" e di "detergenti disinfettanti per mani";

successivamente a tale data si applicherà, sui suddetti beni, l'aliquota IVA del 5 per cento;

considerato che:

la normativa crea numerosi interrogativi applicativi e sul punto sono già stati inviati dall'Associazione nazionale dei distillatori industriali (AssoDistil) diverse richieste di chiarimento sia al Ministero dell'economia e delle finanze che all'Agenzia delle entrate;

in particolare, manca chiarezza in merito alla definizione di "soluzione idroalcolica in litri" e di "detergenti disinfettanti per mani" e non è dato comprendere che cosa si intenda con le parole "in litri" (in riferimento alle soluzioni idroalcoliche);

nelle more, è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 12/2020 che ha chiarito che i codici TARIC (tariffa integrata comunitaria) interessati dalla misura per quanto attiene alle importazioni sono: ex 2207 1000 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 volumi; ex 2207 2000 alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; ex 2208 9091 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 volumi, presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri; ex 2208 9099 alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 volumi, presentato in recipienti di capacità superiore a 2 litri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire la definizione di "soluzione idroalcolica in litri" e di "detergenti disinfettanti per mani", spiegando in particolare il senso delle parole "in litri";

se il regime IVA di maggior favore applicata all'importazione dei prodotti indicati nella circolare n. 12/2020 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si applichi anche alla cessione dei medesimi beni sul territorio nazionale;

se, inoltre, il regime IVA di maggior favore si applichi su tutta la catena produttiva e distributiva o solo nella cessione al consumatore;

se ritenga di confermare che non è necessario dimostrare la destinazione di suddetti beni al contrasto dell'epidemia, dal momento che tale regime di maggior favore opererà *sine die* mentre l'epidemia, auspicabilmente, avrà termine.

(4-03694)

(18 giugno 2020)

RISPOSTA. - L'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto decreto rilancio), rubricato "Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto un regime IVA di favore per una serie di beni, indicati nel comma 1, consistente nell'applicazione di un'"esenzione con diritto a detrazione" per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2020, e di un'aliquota ridotta in misura pari al 5 per cento a regime. Le disposizioni di cui all'articolo 124 si applicano alle cessioni interne dei beni, agli acquisti intracomunitari, oltre che, come chiarito espressamente dalla relazione illustrativa della norma e confermato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella sua circolare, alle importazioni. Hanno ad oggetto i beni espressamente indicati nel rispetto del principio di finalità sanitaria e si applicano in qualsiasi stadio di commercializzazione dei beni. Il regime IVA, pertanto, trova applicazione su tutta la catena produttiva e distributiva.

Nello specifico, con riguardo alla destinazione dei beni, si fa presente che l'elenco dei beni menzionati dall'articolo 124 è stato mutuato dalla lista che i competenti servizi della Commissione europea avevano allegato alla decisione della Commissione europea C(2020) 2146 del 3 aprile 2020, la quale riporta un elenco indicativo dei prodotti sanitari necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 che possono beneficiare dell'esenzione da IVA e dai dazi all'importazione. Pertanto, in conformità alla *ratio* normativa, i beni rientranti nell'ambito applicativo della disposizione (e quindi nel caso di specie anche le soluzioni idroalcoliche) devono ritenersi esclusivamente quelli che rispondano ad una finalità sanitaria.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 12 del 30 maggio 2020 ha fornito i primi chiarimenti in merito all'individuazione dei beni indicati dall'articolo 124. In particolare, l'allegato 1 della circolare, denominato "Classificazione merci di cui all'art. 124 dl 34/2020", indica i codici di classifica doganale dei beni oggetto dell'agevolazione IVA. Ulteriori chiarimenti sono, poi, stati, forniti con la circolare dell'Agenzia delle

entrate n. 26/E del 15 ottobre 2020 in merito all'applicazione dell'articolo 124.

Con riguardo alla definizione di "soluzione idroalcolica in litri", nella circolare dell'Agenzia delle entrate, è chiarito che rientrano nella nozione i disinfettanti a base alcolica, certificati o autorizzati come PMC o biocidi, normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici oppure in ambito sanitario, in quanto solo questo tipo di prodotto ha un'azione virucida e dunque è in grado di rispettare la *ratio* della norma. È stato, altresì, precisato, che stante la definizione data dalla norma "in litri", nonché la sua finalità di prevenzione, possono beneficiare dell'esenzione fino al 31 dicembre (e, successivamente, dell'aliquota ridotta) le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura (ad esempio confezioni da mezzo litro oppure 750 millilitri) e, pertanto, risultano comprese nell'agevolazione non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione. Ciò ovviamente nel presupposto che la loro cessione avvenga per finalità sanitarie.

Deve, poi, precisarsi che, relativamente alle merci, l'espressione "in litri" contenuta nel citato articolo 124, comma 1, è utilizzata anche dalla Direzione generale TAXUD della Commissione europea nell'elenco indicativo dei prodotti che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA di cui alla decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020, elenco reperibile sul sito istituzionale "TAXUD - COVID 19 - Esenzione dall'IVA e dai dazi doganali sulle attrezzature mediche essenziali" aggiornato al 20 giugno 2020.

Per quanto concerne, invece, la definizione di "detergenti disinfettanti per mani", l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 26/E ha precisato, in sintesi, che, considerata la finalità della norma, tesa a favorire il contrasto, la gestione e il contenimento non solo del COVID-19, ma delle pandemie e malattie causate da altri virus, con la dizione "detergenti disinfettanti per mani" il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. I comuni detergenti, infatti, non possono ritenersi compresi nell'elenco dell'articolo 124 in quanto non svolgono un'azione disinfettante. È stato, quindi, chiarito che, fermi restando i codici doganali individuati dall'Agenzia delle dogane nella circolare n. 12/D, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 124 non tutti i prodotti corrispondenti a questi codici TARIC, bensì solo i biocidi e i presidi medico-chirurgici autorizzati per l'igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l'igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall'ISS nel rapporto n. 19/2020 Rev.

Per completezza di informazione è opportuno, poi, evidenziare che, con decisione (UE) 2020/1101 della Commissione del 23 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 27 luglio 2020 la Com-

missione europea ha prorogato al 31 ottobre 2020 la decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020. Un'ulteriore proroga al 30 aprile 2021 è in corso di predisposizione.

Si rammenta, altresì, che con due lettere contemporanee alla decisione del 3 aprile, i servizi della Commissione avevano specificato che le medesime condizioni non sarebbero applicabili alle cessioni interne e intra UE sulla base della disciplina IVA in vigore. Tuttavia, in considerazione della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (COM2018(20)final), attualmente in discussione, hanno indicato di ritenere tollerabile l'applicazione delle medesime condizioni alle cessioni interne e intra UE.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

GUERRA

(2 novembre 2020)

PAVANELLI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* -
Premesso che:

negli ultimi anni si sono succeduti, con preoccupante progressione di numero e d'intensità, attacchi informatici alle reti digitali e alle banche dati delle università degli studi sia all'estero sia in Italia;

in ordine di tempo sono significativi i recenti episodi occorsi a dicembre 2019: all'estero il caso dell'università tedesca "Justus Liebig" di Giessen, che è stata costretta a cancellare l'intera struttura IT (*information technology*) e i dati dai propri *server* con circa 38.000 studenti a cui sono stati consegnati nuovi *account* e *password*, ed ancora il caso dell'università olandese "Maastricht University", con oltre 18.000 studenti, tra le prime 500 università nel mondo, il cui sistema informatico è stato completamente bloccato per diversi giorni, mentre in Italia sono stati illegalmente prelevati grandi quantità di dati sensibili e personali in circa 10 atenei e studi di ricerca, fra cui l'università degli studi di Siena, l'università degli studi di Milano, il politecnico di Bari, l'istituto di nanoscienze del Cnr, il museo storico archeologico di Lecce e l'istituto universitario di architettura di Venezia;

considerato che:

gli obiettivi perseguiti da questi attacchi informatici sono di varie tipologie e con diverse finalità quali, ad esempio: dimostrare di poter superare i sistemi di sicurezza e quindi mettere in risalto la vulnerabilità del sistema informatico, oppure cercare di bloccare l'attività didattica dell'ateneo, dato che ormai tramite la rete interna o *intranet* vengono gestiti tutti i più importanti aspetti dell'attività didattica, come la programmazione dei corsi di studio, la prenotazione dei colloqui con i docenti, le prove didattiche intermedie, la prenotazione degli esami, eccetera, oppure rubare i dati personali e sensibili degli studenti e dei docenti per costruire false identità da usare con finalità criminogene nel settore delle truffe finanziarie e commerciali;

all'interno dei dipartimenti degli atenei sono presenti centri di ricerca anche avanzati i cui studi e risultati hanno un potenziale controvalore economico di entità tale da attirare il furto ovvero anche la distruzione su commissione di entità rivali;

in tali centri di ricerca possono essere presenti scoperte di grande valore scientifico per il progresso, la salute e il benessere del genere umano e perciò diventa di fondamentale importanza proteggere il contenuto di tali ricerche,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per sollecitare miglioramenti della sicurezza informatica (o *cyber security*) nelle università italiane affinché la vulnerabilità delle reti informatiche da esse gestite sia quanto più possibile abbassata nonché per aumentare la cultura della sicurezza informatica attraverso campagne educative che coinvolgano studenti e docenti per renderli più informati e consapevoli all'uso delle reti digitali a cui hanno accesso, affinché non diventino veicoli inconsapevoli di diffusione degli attacchi informatici.

(4-02750)

(16 gennaio 2020)

RISPOSTA. - In premessa occorre rammentare che, l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede che nello stato di previsione dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fosse iscritto per le istituzioni universitarie statali il "fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università, in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910". Il pertinente capitolo di bilancio è il n. 7266, "fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature".

Nel corso degli anni 2000, lo stanziamento del fondo è andato progressivamente riducendosi e, a decorrere dall'anno 2009, addirittura azzerato, con l'eccezione dell'anno 2012, in cui sono stati stanziati appena 20,5 milioni di euro e dell'anno 2015, con uno stanziamento di 5 milioni. Peraltro, considerati i ritardi nella realizzazione di diverse opere da parte di alcuni atenei, l'articolo 1, commi 628-630, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha previsto il recupero delle somme non ancora spese alla data del 31 dicembre 2015 su finanziamenti erogati negli anni 1998-2008.

Di recente, con l'articolo 1, commi 95-98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), è stato istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Nell'ambito delle risorse assegnate a questo Ministero, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 è stato riservato per l'edilizia universitaria l'importo complessivo di 400 milioni di euro per il periodo 2019-2033. L'articolo 1, comma 2, prevede che gli interventi sono individuati dalle medesime amministrazioni nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione: nel caso dell'edilizia universitaria, ci si deve dunque riferire al citato art. 5, comma 1, lett. *b*), dalla legge n. 537 del 1993, nonché all'art. 2, comma 1, lett. *c*), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Con decreto ministeriale 5 dicembre 2019, n. 1121, acquisito il parere della conferenza dei rettori, il Ministero ha definito i criteri di riparto delle risorse, destinando in particolare 50.000.000 euro all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e delle grandi attrezzature scientifiche, con avvio degli interventi entro l'anno 2020.

Il Ministero, attraverso un'apposita commissione, sta procedendo alla valutazione delle proposte presentate dalle università statali sulla base di criteri che premiano, fra l'altro, la qualità, in relazione alla complessità del programma e alle innovazioni tecniche introdotte, e il loro impatto, in relazione alla capacità di caratterizzare l'ateneo in una chiara strategia di sviluppo delle collaborazioni con il sistema socio-economico e della competizione scientifica internazionale. In tale ambito possono, dunque, trovare attuazione le iniziative finalizzate al miglioramento della sicurezza informatica nelle università italiane. L'impegno profuso al riguardo consentirà l'assegnazione dei primi finanziamenti entro l'anno 2020, come anticipato.

Inoltre, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), sono state stanziati ulteriori risorse sullo stesso capitolo 7266, pari a 360 milioni di euro in 5 anni, che potranno essere utilizzate per rafforzare le citate iniziative, in particolare quella di ammodernamento delle

infrastrutture tecnologiche, sulla base di criteri che dovranno essere definiti con apposito decreto ministeriale. La stessa legge di bilancio 2020 ha poi previsto, all'articolo 1, commi 14 e 15, per il periodo 2020-2034, un nuovo fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese che sarà ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e del Ministro competente sulla base di programmi presentati dalle amministrazioni centrali stesse. Gli schemi dei decreti saranno trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Sulla base delle risorse che verranno assegnate a questo Ministero potranno, dunque, essere incentivate apposite linee d'investimento da parte degli atenei finalizzate a valorizzare la sicurezza informatica.

Il Ministro dell'università e della ricerca

MANFREDI

(29 ottobre 2020)

PUCCIARELLI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi 909-928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

la stessa legge ha previsto l'avvio anticipato, a partire dal 1° luglio 2018, della fattura elettronica fra privati relativamente agli operatori del settore dei subappalti con la pubblica amministrazione e alla filiera dei carburanti per motori;

le numerose e complesse implicazioni che derivano dall'applicazione della legge, unite allo stato della rete italiana dei punti di vendita, estremamente diversificata e frammentata, rischiano di avere un negativo impatto sulla competitività delle imprese che gestiscono gli impianti di rifornimento carburanti;

oltretutto, con l'approssimarsi dell'inizio dell'obbligatorietà, si assiste al proliferare di soggetti che vedono nell'obbligo di fatturazione elettronica fra privati una vera possibilità di *business*, offrendo servizi al mercato con livelli di onerosità assolutamente ingiustificati;

i costi che i gestori dei rifornimenti di carburante sosterebbero per l'emissione della fattura, di cui sarebbero incaricate banche e delle società di intermediazione bancaria, risulterebbe di 0,50 euro, costo assolutamente spropositato rispetto al ricavo a litro di carburante erogato;

con il provvedimento del 30 aprile 2018 l'Agenzia delle entrate si è impegnata a mettere a disposizione degli operatori entro il 1° luglio 2018 una serie di servizi per rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Al momento però tali servizi non sono ancora disponibili e sarà necessaria una fase transitoria prima che tutti gli operatori possano usufruirne compiutamente;

il mercato della distribuzione di carburanti ha un ruolo strategico per l'economia del nostro Paese: vale circa 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo ed impiega circa 80.000 lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente adottare i necessari atti normativi al fine di prevedere un congruo periodo transitorio in favore dei gestori di carburante per autotrazione, ai fini dell'adeguamento agli obblighi di fatturazione elettronica, prorogando il termine fissato dall'articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, o almeno prevedendo la possibilità di adesione su base volontaria al nuovo metodo di fatturazione fino al 31 gennaio 2019.

(4-00274)

(26 giugno 2018)

RISPOSTA. - In via preliminare, è opportuno evidenziare che la competenza primaria nella materia trattata è in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, al quale è anche rivolta l'interrogazione. Infatti, fa riferimento all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, entrata a far parte dell'ordinamento da diversi mesi, per esattezza con la legge finanziaria per il 2018 (legge n. 205 del 2017), che aggiornò la legge n. 127 del 2015 sulla "Trasmissione telematica delle operazioni IVA".

Per quanto concerne specificatamente il settore della distribuzione carburanti, la fatturazione elettronica è in vigore dal 1° gennaio 2019 (il decreto-legge n. 79 del 2018 posticipò la data inizialmente fissata al 1° luglio 2018).

Tali novità sono state successivamente approfondite con: il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018; la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018; la guida alla fatturazione elettronica e ai servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate del settembre 2018. Ad oggi, essi rappresentano i documenti esplicativi della nuova normativa.

Ebbene, riguardo all'oggetto dell'interrogazione è stato tuttavia interpellato il competente Ministero dell'economia, il quale ha ricostruito l'*iter* di attuazione degli obblighi di fatturazione elettronica con specifico riferimento alla categoria dei gestori di carburanti per autotrazione. In proposito, si informa che l'Italia è stata autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, a introdurre l'obbligo di mettere ed accettare fatture in formato elettronico per le operazioni che intervengono tra soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, escluse quelle effettuate dai soggetti che applicano i regimi IVA di franchigia (forfettari o di vantaggio). L'obbligo di emettere fatture in formato elettronico per le operazioni tra privati è stato previsto in via generalizzata a partire dal 1° gennaio 2019.

Con il decreto-legge n. 79 del 2018 (decaduto per mancata conversione), poi sostituito dal decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, alla legge n. 96 del 2018, il legislatore, intervenendo sull'articolo 1, comma 917, lettera *a*), e comma 927, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018): a) ha rinviato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, e b) sino al 31 dicembre 2018, ha mantenuto in vigore, per le medesime cessioni, le modalità di documentazione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997 e dall'articolo 12 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, senza modifiche, dalla legge n. 30 del 1998, nonché dal relativo decreto di attuazione (si veda in proposito la circolare del 2 luglio 2018, n. 13/E).

L'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato, nei rapporti B2B (*business to business*) e B2C (*business to consumer*), invece, non è stato rinviato e, pertanto, dopo alcuni interventi correttivi della normativa di riferimento (si confrontino, in particolare, il decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, articoli 10 e seguenti, e la legge n. 145 del 2018, legge di bilancio per il 2019), a partire dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio, risultando, quindi, superate le precedenti distinzioni in essere per i gestori dei distributori di carburante (sul punto, si confronti la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 1).

Si fa, altresì, presente che l'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata è stata accompagnata da misure di favore sul piano sanzionatorio, che tuttavia non interessano il settore in questione. L'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede, infatti, che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA, ovvero si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Inoltre sono stati stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, termini più ampi per l'emissione della fattura, la quale a partire da tale data, può essere emessa, anziché al momento di effettuazione dell'operazione, entro i 12 giorni successivi. Ciò ha consentito di tener conto dei tempi necessari ai contribuenti per adeguare le procedure gestionali e contabili.

Per completezza, si osserva che l'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017 ha modificato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, introducendo, con il comma 1-*bis*, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, a decorrere dal 1° luglio 2018. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del 28 maggio 2018, modificato con provvedimento del 30 dicembre 2019, ha definito modalità e termini gradualmente per l'introduzione di tale adempimento telematico.

Per semplificare il processo di fatturazione elettronica ed ottimizzarne i vantaggi, l'Agenzia delle entrate ha predisposto una serie di servizi, totalmente gratuiti per gli utenti, volti a preparare, trasmettere, consultare e conservare le fatture elettroniche rinvenibili sul proprio portale *web*. In particolare, sono stati resi disponibili per i contribuenti: 1) una procedura *web* che, oltre a predisporre, consente anche di trasmettere le fatture elettroniche; 2) un *software* per *computer* fisso disponibile, con la sua guida, al *link* richiamato (tale procedura consente solo di predisporre e salvare i *file* delle fatture elettroniche); 3) una *app* denominata "Fatturae" disponibile negli *store* IOS o Android (questa procedura consente anche di trasmettere le fatture elettroniche). Gli ulteriori servizi *online* gratuiti per gestire il processo di fatturazione elettronica e, in particolare, il servizio di conservazione e quello di consultazione delle fatture, sono accessibili dal portale "Fatture e corrispettivi". Dal 2018 ad oggi, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato numerosi documenti di prassi (circolari, risoluzioni, guide illustrative, risposte ad interpelli. *faq*), per risolvere i dubbi interpretativi e operativi dei contribuenti.

Giova, comunque, sottolineare come l'introduzione della fattura elettronica carburanti abbia l'intento, che dovrebbe essere comunemente condiviso, di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel set-

tore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, purtroppo molto diffuse, rafforzando l'azione dell'amministrazione finanziaria in una prospettiva antifrode. Dal punto di vista operativo, la nuova modalità è stata accompagnata dall'abolizione definitiva della scheda carburante, rimpiazzata dall'obbligo di effettuare pagamenti tracciabili. Pertanto, la richiesta tendente a prevedere un congruo periodo transitorio in favore dei gestori di carburante per autotrazione, ai fini dell'adeguamento agli obblighi di fatturazione elettronica, prorogando il termine fissato dall'articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, o almeno prevedendo la possibilità di adesione su base volontaria al nuovo metodo di fatturazione fino al 31 gennaio 2019, sembra essere stata soddisfatta.

Infine, si ricorda che è stata adottata una misura di mitigazione dell'impatto su di un altro adempimento a carico dei gestori degli impianti, ossia la "memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi delle cessioni di carburanti per motori", prevista al fine di venire incontro alle richieste delle organizzazioni di categoria durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria da COVID-19, traslando l'obbligo di alcuni mesi secondo un calendario legato all'erogato degli impianti.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

MORANI

(29 ottobre 2020)
